Deroghe di cui all'art.2, comma 3-bis (docenti) e di cui all'art.34, comma 9-bis (Dsga) in applicazione dell'art.34, comma 8 del CCNL 2019/21

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni.

Per i genitori **adottivi** ed **affidatari**, **qualunque sia l'età** del minore, **entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia**, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

N.B.: la deroga è valida per il figlio che compie i 12 anni **tra il 1º gennaio e il 31 dicembre** dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (2024);

b) Assistenza ai sensi dei commi 3, 5, 6 della Legge 104/1992

Tipo di parentela/affinità	Figure che hanno diritto a assistenza
Coniuge	
Parte di un'unione civile ai sensi	Due persone dello stesso sesso che hanno costituito una
art.1, comma 20, Legge 76/2016	unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale
	di stato civile e alla presenza di 2 testimoni
Convivente di fatto	Per «conviventi di fatto» si considerano due persone
art.1, comma 36, Lege 76/2016	maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
	coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
	vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
	matrimonio o da un'unione civile.
Parente entro il 2º grado	Figlio (1°), genitore (1°), nonni (2°), fratelli/sorelle (2°)
Affine entro il 2º grado	Suocero/a (1°), nonni del coniuge (2°), cognato/a
In caso di mancanza o decesso	Parenti entro il 3º grado
dei genitori o del coniuge , della	Bisnonni (parentela ascendente)
parte di un'unione civile o del	Zio e zia (parentela ascendente in linea collaterale)
convivente di fatto	Nipoti (figli di fratelli/sorelle) parentela discendente in
ovvero	linea collaterale
nel caso in cui gli stessi soggetti	
siano affetti da patologie	Affini entro il 3° grado
invalidanti	Bisnonni del coniuge
ovvero	Zio e zia del coniuge
abbiano compiuto 65 anni di	Nipoti del coniuge
età	

c) Fruizione dei permessi di cui all'art.42 del D.Lgs.151/2001

Si tratta dei soggetti che rivestono la qualità di:

1. Coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1

2. Padre o madre anche adottivi o affidatari del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2

3. **Uno dei figli <u>conviventi</u>** del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3

4. Uno dei fratelli o delle sorelle <u>conviventi</u> del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4

5. Parente o affine entro il 3° grado convivente del soggetto disabile.

d) Coniuge o figlio di soggetti mutilati o invalidi di cui all'art.2, commi 2 e 3 della Legge 118/1971

La Legge 118/1971 considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo. Si considerano, altresì, mutilati ed invalidi i genitori ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età comprovate da idonea documentazione.